

Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

dell'11 agosto 1999 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998¹ sull'asilo (LAsi),
ordina:

Titolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la determinazione, la concessione, il conteggio e il rimborso delle prestazioni della Confederazione, dei Cantoni e di terzi nel settore dell'asilo.

Titolo 2: Aiuto sociale e soccorso d'emergenza²

Capitolo 1: Concessione delle prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza³

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 24 Definizione delle prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso
d'emergenza rimborsabili
(art. 88 LAsi)

Sono prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili giusta l'articolo 88 LAsi le prestazioni assistenziali ai sensi dell'articolo 82 LAsi e dell'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1977⁵ sull'assistenza.

RU 1999 2318

¹ RS 142.31

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁵ RS 851.1

Art. 3⁶ Determinazione e concessione dell'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza

¹ Nel caso di rifugiati, di apolidi e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale. Queste persone sono equiparate agli Svizzeri.

² Nel caso di richiedenti l'asilo, di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni d'aiuto sociale sono rette dal diritto cantonale. Sono fatti salvi gli articoli 82 capoverso 3 e 83 capoverso 1 LAsi nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza.

³ Nel caso di persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato alle quali è stato fissato un termine di partenza e nel caso di persone la cui ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d'emergenza sono rette dal diritto cantonale. Sono fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza.

Art. 4 Servizio di coordinamento

¹ I Cantoni designano un servizio di coordinamento per i contatti con la Confederazione.

² ...⁷

Art. 5⁸ Procedura per il versamento
(art. 88, 91 cpv. 2 bis LAsi; art. 87 LStr)

¹ La Confederazione rimborsa trimestralmente ai Cantoni le prestazioni giusta l'articolo 88 e l'articolo 91 cpv. 2^{bis} LAsi nonché l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 2005⁹ sugli stranieri (LStr) in base ai dati registrati nella banca dati dell'Ufficio federale della migrazione (UFM).

² I versamenti trimestrali sono effettuati entro 60 giorni sulla base della data di registrazione nella banca dati dell'UFM.

³ Le notifiche dei Cantoni concernenti la rettifica dei dati determinanti per i versamenti vanno inoltrate regolarmente, al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁹ RS 142.20

⁴ Le correzioni sui versamenti di cui al capoverso 2 sono effettuate l'anno successivo. Le divergenze tra la data dell'evento e quella di registrazione sono appianate. I pagamenti successivi e i rimborsi sono computati insieme ai versamenti trimestrali.

⁵ Le rettifiche alle autorizzazioni di lavoro non comportano correzioni sui pagamenti delle somme forfettarie di integrazione giusta l'articolo 18 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹⁰ sull'integrazione degli stranieri.

⁶ Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l'Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi di cui all'articolo 95 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.

Art. 5a¹¹ Rilevamento di dati
(art. 95 cpv. 2 LAsi)

Per la gestione e l'adeguamento delle indennità finanziarie versate dalla Confederazione, i Cantoni possono essere obbligati a rilevare dati all'attenzione della Confederazione.

Art. 5b¹² Riduzione dei premi per le persone ammesse provvisoriamente
(art. 82a cpv. 7 LAsi)

Il diritto delle persone ammesse provvisoriamente a una riduzione dei contributi sui premi giusta l'articolo 65 della legge federale del 18 marzo 1994¹³ sull'assicurazione malattie rinasce sette anni dopo l'entrata in Svizzera.

Sezione 2: Assegni per figli

Art. 6 Esercizio del diritto agli assegni per figli

¹ Se sollecita assegni per figli giusta l'articolo 84 della LAsi, il richiedente l'asilo deve annunciarlo secondo le prescrizioni cantonali ogniqualvolta assume un lavoro.

² Per ottenere il versamento degli assegni per figli l'avente diritto deve inoltrare una copia della decisione passata in giudicato concernente l'asilo o il bisogno di protezione entro il termine impartito per richiedere assegni non percepiti, previsti dal diritto cantonale, alle competenti casse di compensazione familiare, agli uffici di conteggio o ai datori di lavoro esenti dall'obbligo di affiliazione a una cassa di compensazione familiare.

¹⁰ RS 142.205

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

¹³ RS 832.10

Art. 7 Versamento degli assegni per figli

¹ Gli assegni per figli che sono stati trattenuti sono versati al richiedente l'asilo se questi:

- a. è stato riconosciuto come rifugiato;
- b.¹⁴ è ammesso provvisoriamente in virtù dell'articolo 83 capoverso 3 o 4 LStr¹⁵ o ha ottenuto un permesso di dimora giusta l'articolo 14 capoverso 2 LAsi; oppure
- c. è riconosciuto bisognoso di protezione.

² Gli assegni per figli che vivono all'estero sono considerati mezzi propri dell'avente diritto ai sensi dell'articolo 81 della LAsi.

Capitolo 2:¹⁶**Rimborso, contributo speciale e prelevamento di valori patrimoniali**

(art. 85–87 LAsi; art. 88 LStr)

Sezione 1: Disposizioni generali**Art. 8** Rimborso

(art. 85, 86 cpv. 1 e 87 LAsi; art. 88 LStr)

¹ Il rimborso di prestazioni di aiuto sociale che una persona ha percepito in quanto rifugiato o persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora è retto dal diritto cantonale. Il Cantone fa valere il diritto al rimborso. I rimborsi effettuati vanno accreditati a favore della Confederazione secondo l'ammontare degli esborsi da essa indennizzati al Cantone. Tali rimborsi sono effettuati analogamente ai principi dell'articolo 87 del Codice delle obbligazioni¹⁷.

² Le spese di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso a livello federale causati da richiedenti l'asilo, da persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e da persone ammesse provvisoriamente devono essere rimborsate. A tal fine, la Confederazione riscuote presso queste persone un contributo speciale giusta l'articolo 86 LAsi, limitato nel tempo e nell'ammontare, e preleva valori patrimoniali giusta l'articolo 87 LAsi.

³ Se l'importo massimo del contributo speciale di cui all'articolo 10 capoverso 2 non è raggiunto né mediante deduzioni salariali né mediante il prelevamento di valori patrimoniali, il capoverso 1 si applica per analogia.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

¹⁵ RS 142.20

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

¹⁷ RS 220

Art. 9 Campo d'applicazione personale del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali

(art. 86 e 87, 115–118 LAsi)

¹ I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone ammesse provvisoriamente sottostanno all'obbligo di pagare il contributo speciale giusta l'articolo 86 LAsi e alle disposizioni sul prelevamento di valori patrimoniali giusta l'articolo 87 LAsi.

² Sono considerate datori di lavoro tutte le persone alle quali potrebbero applicarsi le disposizioni penali del capitolo 10 LAsi. Si tratta in particolare di membri di consigli di amministrazione, gestori, procuratori, contabili, mandatari nonché persone aventi diritto di firma. Essi rispondono in modo solidale dell'esattezza delle deduzioni salariali e del loro versamento.

Art. 10 Inizio e fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale e dell'assoggettamento al prelevamento di valori patrimoniali

(art. 86 e 87 LAsi)

¹ L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia con l'assunzione della prima attività lucrativa o al momento del passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo prelevamento di valori patrimoniali. Per i giovani che svolgono un'attività lucrativa, l'obbligo di pagare il contributo speciale inizia analogamente all'obbligo di pagare i contributi AVS giusta l'articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² L'obbligo di pagare il contributo speciale cessa:

- a. quando è raggiunto l'importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dopo dieci anni;
- b. quando la persona in questione ha lasciato la Svizzera;
- c. quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione ottiene un permesso di dimora;
- d. quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato;
- e. tre anni dopo l'ammissione provvisoria, al più tardi sette anni dopo l'arrivo in Svizzera.

³ L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne la durata e l'ammontare, con ogni procedura d'asilo.

Art. 11 Gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali

(art. 86 cpv. 5 LAsi)

¹ Per la gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali sono costituiti conti individuali. Titolare dei conti è la Confederazione. L'UFM delega la

costituzione e la gestione dei conti a terzi e mette a loro disposizione i dati necessari all'apertura e alla gestione dei conti.

² L'UFM delega a terzi la riscossione e la gestione del contributo speciale nonché l'amministrazione del prelevamento di beni patrimoniali.

³ I terzi ai quali è delegato l'adempimento di tali compiti agiscono in qualità di UFM¹⁹. Sono autorità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 1968²⁰ sulla procedura amministrativa.

Art. 12 Sistema d'informazione per il contributo speciale

(art. 3 e 4 LSISA²¹)

¹ L'UFM gestisce un sistema d'informazione per il contributo speciale finalizzato alla gestione del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali giusta gli articoli 86 e 87 LAsi.

² Il sistema d'informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti:

- a. cognomi, nomi, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, nonché del loro datore di lavoro;
- b. numero personale e numero dell'azienda SIMIC;
- c. versamenti del contributo speciale e dei valori patrimoniali prelevati;
- d. dati relativi ai pagamenti e alla gestione della procedura d'ingiunzione, quali pagamenti pendenti, tasse d'ingiunzione e multe.

³ Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione per il contributo speciale i collaboratori dell'UFM incaricati della riscossione e della gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali, i terzi ai quali è delegato l'adempimento di tali compiti giusta l'articolo 86 capoverso 5 LAsi nonché il Tribunale amministrativo federale.

Sezione 2: Contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro

Art. 13 Deduzioni salariali e loro versamento

(art. 86 cpv. 2, 3 e 4 LAsi)

¹ I datori di lavoro detraggono il 10 per cento del reddito del lavoro da ogni versamento di salario. Di norma trasferiscono ogni trimestre tali deduzioni salariali sul conto giusta l'articolo 11. Sono fatte salve prescrizioni divergenti dell'UFM. Con la concessione o la proroga di un'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa, l'autorità cantonale rende attenti a tale obbligo.

¹⁹ Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5585). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁰ RS **172.021**

²¹ LF del 20 giu. 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (RS **142.51**).

² Di regola è considerato reddito del lavoro il salario determinante secondo l'articolo 5 LAVS²².

³ Non è considerato reddito del lavoro ai sensi del capoverso 2 il reddito sostitutivo inferiore al 100 per cento del salario dell'ultima attività lucrativa determinante, segnatamente le prestazioni previste dalla legge federale del 25 giugno 1982²³ sull'assicurazione contro la disoccupazione nonché dalla legge federale del 19 giugno 1959²⁴ su l'assicurazione per l'invalidità. Lo stesso vale per gli indennizzi per impieghi per i quali non occorrono permessi individuali di lavoro. L'UFM può definire ulteriori eccezioni.

⁴ I datori di lavoro sono obbligati a:

- a. versare sul conto giusta l'articolo 11 le deduzioni salariali secondo il capoverso 1 entro dieci giorni dalla scadenza del trimestre. Sono fatte salve prescrizioni divergenti dell'UFM;
- b. fornire informazioni all'UFM e mettere a disposizione in ogni momento i documenti e i giustificativi contabili necessari.

⁵ Se i datori di lavoro non versano gli importi che vanno dedotti ai sensi del capoverso 1 entro i termini impartiti, l'UFM può computare interessi di mora, se le deduzioni salariali non versate ammontano ad almeno 3000 franchi. Il tasso d'interesse è dello 0,5 per cento per mese civile o, in caso d'esecuzione, del 6 per cento all'anno.

⁶ Se i datori di lavoro non versano gli importi che vanno dedotti ai sensi del capoverso 1 entro i termini impartiti, l'UFM può esigere una tassa di diffida fino a 200 franchi.

⁷ Se, nonostante diffida, un datore di lavoro non produce i documenti e i giustificativi contabili necessari per determinare l'importo giusta il capoverso 1, l'UFM determina, nel quadro del suo potere discrezionale, l'importo delle deduzioni salariali da versare. A tal fine può ricorrere ai dati contenuti nella domanda di rilascio o di proroga dell'autorizzazione di lavoro presentata alla competente autorità cantonale d'autorizzazione. Le competenti autorità cantonali d'autorizzazione sono tenute a rilasciare le necessarie informazioni all'UFM.

⁸ Le deduzioni salariali versate la cui riscossione è avvenuta dopo la fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale giusta l'articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti alla persona che ha effettuato i versamenti. Quest'ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito alla persona avente diritto.

⁹ I crediti nei confronti del datore di lavoro si estinguono dieci anni dopo il sorgere della pretesa. La pretesa sorge allo scadere del termine di pagamento. Il decorso della prescrizione è interrotto da ogni atto dell'autorità quale segnatamente l'ingiunzione, la procedura d'esecuzione e l'insinuazione del credito in caso di fallimento nonché il riconoscimento di debito da parte del datore di lavoro, in particolare mediante pagamento degli interessi e pagamenti rateali.

²² RS 831.10

²³ RS 837.0

²⁴ RS 831.20

Art. 14 Informazione sul contributo speciale versato

(art. 86 cpv. 4 LAsi)

¹ I terzi incaricati dall'UFM forniscono su domanda alle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale un riassunto del conto giusta l'articolo 11 (estratto conto). Alla domanda occorre accludere una copia della carta di soggiorno. Gli estratti conto sono inviati unicamente alle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale e, al più presto, dopo lo scadere del termine di pagamento secondo l'articolo 13 capoverso 4.

² I terzi incaricati dall'UFM possono inviare periodicamente alle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale gli estratti affinché verifichino l'esattezza delle deduzioni salariali e del loro versamento.

³ Le persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale sono tenute a verificare l'esattezza e la completezza degli estratti conto loro inviati.

⁴ Le persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale che non riconoscono l'esattezza e la completezza delle registrazioni relative al loro estratto conto devono comunicare il loro disaccordo ai terzi incaricati dall'UFM entro 30 giorni dalla ricezione dell'estratto conto allegando i pertinenti mezzi di prova.

⁵ Se alla persona soggetta all'obbligo di pagare il contributo speciale non è stato inviato un estratto conto o se è inoltrata denuncia giusta il capoverso 4, le deduzioni salariali che non sono state versate dal datore di lavoro sul conto di cui all'articolo 11 sono computate sull'obbligo di pagare il contributo speciale.

⁶ Se in seguito all'invio di un estratto conto nessuna denuncia è inoltrata giusta il capoverso 4, le rettifiche successive di errori fatte valere sono computate sull'obbligo di pagare il contributo speciale soltanto se:

- a. l'inesattezza di tali registrazioni è manifesta o pienamente comprovata; e
- b. le deduzioni salariali che il datore di lavoro non ha versato sul conto di cui all'articolo 11 sono ottenibili.

Art. 15 Misure di diritto amministrativo e penale

(art. 86 cpv. 4 LAsi)

Le infrazioni all'articolo 13 commesse dai datori di lavoro sono sanzionate dall'UFM segnatamente con:

- a. la riduzione del ritmo di versamento secondo l'articolo 13 capoverso 1;
- b. la comunicazione alla competente autorità cantonale d'autorizzazione affinché prenda misure ai sensi dell'articolo 122 LStr²⁵;
- c. la denuncia ai sensi delle disposizioni penali del capitolo 10 LAsi;
- d. la multa disciplinare giusta l'articolo 116a LAsi.

²⁵ RS 142.20

Sezione 3: Prelevamento di valori patrimoniali

Art. 16 Valori patrimoniali prelevabili

¹ Per valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 87 LAsi s'intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico delle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale.

² L'autorità che ha messo al sicuro i valori patrimoniali deve versarli in franchi svizzeri all'UFM.

³ I valori patrimoniali la cui messa al sicuro e il cui versamento all'UFM sono avvenuti dopo la fine dell'obbligo di pagare il contributo speciale giusta l'articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti all'autorità che ha effettuato i versamenti. Quest'ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito all'avente diritto.

⁴ L'importo ai sensi dell'articolo 87 capoverso 2 lettera c LAsi è di 1000 franchi.

Art. 17 Computo dei valori patrimoniali prelevati sull'obbligo di pagare il contributo speciale

I valori patrimoniali prelevati sono versati sul conto di cui all'articolo 11 e interamente computati sul contributo speciale da versare.

Art. 18 Restituzione dei valori patrimoniali prelevati

(art. 87 cpv. 5 LAsi)

¹ Prima della partenza, il richiedente l'asilo o la persona bisognosa di protezione che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria può chiedere ai terzi incaricati dall'UFM la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.

² Il capoverso 1 si applica anche alla persona ammessa provvisoriamente che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o dalla disposizione dell'ammissione provvisoria.

³ Di regola i valori patrimoniali prelevati o il loro valore attuale sono consegnati in contanti all'aeroporto al momento della partenza. Su domanda, l'importo dovuto può essere versato all'estero a partenza avvenuta.

⁴ La domanda di restituzione dei valori patrimoniali prelevati può essere inoltrata dall'avente diritto anche dall'estero. Con la domanda dev'essere dimostrata l'osservanza del termine giusta l'articolo 87 capoverso 5 LAsi. L'osservanza del termine è dimostrata segnatamente mediante:

1. la consegna entro i termini stabiliti della carta di frontiera;
2. la conferma della partenza, entro i termini stabiliti, sotto il controllo della competente autorità cantonale;
3. la prova del ritorno, entro i termini stabiliti, nel Paese d'origine o di provenienza; o

4. la prova della partenza, entro i termini stabiliti, dalla Svizzera e di un'autorizzazione di soggiorno in uno Stato terzo.

La domanda deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

1. l'ufficio di pagamento valido;
2. l'indirizzo postale;
3. la prova dell'identità se la persona si trova all'estero dopo una partenza non verificata;
4. la firma;
5. la procura in caso di rapporto di rappresentanza.

Art. 19

Abrogato

Titolo 3: Sussidi federali

Capitolo 1:²⁶ Aiuto sociale e soccorso d'emergenza

Sezione 1:

Richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

Art. 20 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese

(art. 88 e 89 LAsi; art. 87 cpv. 1 lett. a e 87 cpv. 3 LStr)

La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d'asilo, dell'ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Essa versa tali somme forfettarie a contare dal giorno dell'attribuzione al Cantone o dalla data della decisione concernente l'ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla data in cui:

- a. la decisione di non entrata nel merito o la decisione d'asilo negativa e di allontanamento passa in giudicato;
- b. la domanda d'asilo è stralciata;
- c. la persona ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partita senza essere controllata;
- d. l'ammissione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al massimo sette anni dopo l'entrata;
- e. la protezione provvisoria ha termine o è revocata con decisione passata in giudicato, ma al più tardi fino al momento in cui va rilasciato un permesso di dimora giusta l'articolo 74 capoverso 2 LAsi;

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

- f. è rilasciato un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o sorge la pretesa a tale rilascio. Se sussiste la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.

Art. 21 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese

Le somme forfettarie di cui all'articolo 22 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche.

Art. 22²⁷ Importo e adeguamento della somma forfettaria globale

¹ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni persona dipendente dall'aiuto sociale. L'indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 51,04 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2004).²⁸

² La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie.

³ La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento:

Cantone	percentuale	Cantone	percentuale
Appenzello Esterno	95,3	Nidvaldo	117,2
Appenzello Interno	97,2	Obvaldo	102,3
Argovia	104,9	San Gallo	95,6
Basilea Campagna	106,8	Sciaffusa	87,2
Basilea Città	94,0	Soletta	90,7
Berna	91,7	Svitto	114,2
Friburgo	92,8	Ticino	89,4
Ginevra	102,3	Turgovia	94,4
Giura	80,0	Uri	89,4
Glarona	93,5	Vallese	80,0
Grigioni	100,9	Vaud	95,8
Lucerna	100,8	Zugo	120,0
Neuchâtel	80,0	Zurigo	113,9

²⁷ Vedi anche le disp. fin. delle mod. del 24 ott. 2007 e 12 dic. 2008 alla fine del presente testo.

²⁸ Nuovo testo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2009 235).

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, l'UFM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (UST).

⁴ La quota parte dei Cantoni per i premi delle casse malati e le franchigie è stabilita in base ai premi medi pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica²⁹, agli importi integrali della franchigia minima e alle aliquote percentuali giusta l'articolo 64 LAMal³⁰, nonché in funzione del numero di minorenni, giovani adulti e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

⁵ La quota parte per le spese di locazione è di 8,22 franchi, quella per le spese di aiuto sociale e di assistenza è di 33,97 franchi. Si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 110,6 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2004). L'UFM adegua queste quote parte della somma forfettaria globale a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.³¹

Art. 23³² Calcolo della somma forfettaria globale

¹ La somma forfettaria è versata trimestralmente. L'importo totale (B) per Cantone e trimestre è calcolato secondo la formula:

$$B = \text{numero di persone dipendenti dall'aiuto sociale} \times \text{numero di giorni per trimestre} \times \text{somma forfettaria globale per Cantone (franchi)}.$$

² Il numero di persone dipendenti dall'aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula:

$$SP = P - \left[E \times \frac{(W + F)}{2} \right]$$

Nella formula si intende per:

P: = numero medio di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone durante un trimestre, giusta i dati registrati nella banca dati dell'UFM.

E: = numero medio di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa, giusta i dati registrati nella banca dati dell'UFM.

²⁹ O del DFI del 31 ott. 2008 sui premi medi 2009 dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari (RS 831.309.1).

³⁰ RS 832.10

³¹ Nuovo testo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2009 235).

³² Vedi anche le disp. fin. della mod. del 24 ott. 2007 alla fine del presente testo.

W: = fattore della capacità economica = 2,00 (valore svizzero medio).

F: = fattore della struttura familiare per Cantone.

³ Il fattore della struttura familiare è stabilito in base al numero di richiedenti l'asilo, di persone ammesse provvisoriamente e di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone al 31 ottobre, conformemente ai dati registrati nella banca dati dell'UFM, rispetto al numero di pertinenti incarti (numero di persone: numero di incarti). Il fattore è adeguato dall'UFM alla fine di ogni anno per l'anno civile successivo.

⁴ In caso di modifiche sostanziali, il Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) può adeguare il fattore W in base ai dati rilevati giusta l'articolo 5a.

Art. 23a³³ Contributo di base alle spese di assistenza

La Confederazione versa a tutti i Cantoni un contributo di base di 80 194 franchi per trimestre, destinato al mantenimento di una struttura assistenziale minima. Tale contributo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 110,6 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2004). L'UFM lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

Sezione 2:

Rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora

Art. 24 Durata dell'obbligo di rimborsare le spese

(art. 88 cpv. 3 LAsi; art. 31, 87 cpv. 1 lett. b e 87 cpv. 3 LStr)

¹ La Confederazione versa ai Cantoni somme forfetarie globali per rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi. Essa versa tali somme forfetarie a contare dalla data della decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l'ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla data in cui:

- a. il rifugiato ottiene un permesso di domicilio iniziale o vi ha diritto giusta l'articolo 60 capoverso 2 LAsi o l'articolo 43 capoverso 3 LStr³⁴;
- b. il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o vi ha diritto, ma al più tardi sette anni dopo l'entrata;
- c. l'apolide ottiene un permesso di domicilio iniziale o vi ha diritto giusta l'articolo 31 capoverso 3 LStr;

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2009** 235). Vedi anche la disp. fin. della modifica del 12 dic. 2008 alla fine del presente testo.

³⁴ RS **142.20**

- d. l'apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o vi ha diritto, ma al più tardi sette anni dopo l'entrata;
- e. è revocato l'asilo.

² Se sussiste il diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente al massimo fino al venir meno del motivo di rifiuto.

³ Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l'articolo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell'articolo 74 capoverso 2 LAsi, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui ottengono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell'articolo 74 capoverso 3 LAsi.

⁴ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale anche dopo il rilascio del permesso di domicilio per rifugiati dipendenti dall'aiuto sociale che:

- a. sono stati accolti nell'ambito del programma speciale per disabili organizzato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR);
- b. fanno parte di un gruppo di rifugiati ammessi per decisione del Consiglio federale o del DFGP ed erano già disabili, malati o anziani al momento del loro arrivo e hanno bisogno d'aiuto permanente. È considerato anziano chiunque ha superato il 60° anno d'età;
- c. in quanto bambini soli o adolescenti non accompagnati, sono accolti in Svizzera fino alla maggiore età o fino al termine normale della formazione primaria, ma non oltre il 25° anno d'età.

⁵ I Cantoni notificano senza indugio alla Confederazione le persone di cui al capoverso 4 che non dipendono più dall'aiuto sociale.

Art. 25 Portata dell'obbligo di rimborsare le spese

Le somme forfettarie di cui all'articolo 26 coprono tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche.

Art. 26³⁵ Importo e adeguamento della somma forfettaria globale

¹ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni persona dipendente dall'aiuto sociale. L'indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 52,94 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2004).

³⁵ Vedi anche le disp. fin. della mod. del 24 ott. 2007 alla fine del presente testo.

² La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale, assistenza e amministrazione e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie.

³ La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l'80 e il 120 per cento:

Cantone	percentuale	Cantone	percentuale
Appenzello Esterno	95,3	Nidvaldo	117,2
Appenzello Interno	97,2	Obvaldo	102,3
Argovia	104,9	San Gallo	95,6
Basilea Campagna	106,8	Sciaffusa	87,2
Basilea Città	94,0	Soletta	90,7
Berna	91,7	Svitto	114,2
Friburgo	92,8	Ticino	89,4
Ginevra	102,3	Turgovia	94,4
Giura	80,0	Uri	89,4
Glarona	93,5	Vallese	80,0
Grigioni	100,9	Vaud	95,8
Lucerna	100,8	Zugo	120,0
Neuchâtel	80,0	Zurigo	113,9

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, l'UFM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base ai dati relativi alle spese di locazione pubblicati dall'UST.

⁴ Gli importi integrali della franchigia minima e delle aliquote percentuali sono stabiliti giusta l'articolo 64 LAMal³⁶ nonché in funzione del numero di minorenni, giovani adulti e adulti. L'adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

⁵ La quota parte per le spese di locazione è di 11,33 franchi, quella per le spese di aiuto sociale di 39,59 franchi. Si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 110,6 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2004). L'UFM adegua queste quote parte della somma forfettaria globale a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

Art. 27³⁷ Calcolo della somma forfettaria globale

¹ La somma forfettaria è versata trimestralmente. L'importo totale (B) per Cantone e trimestre è calcolato secondo la formula:

$$B = \text{numero di persone dipendenti dall'aiuto sociale} \times \text{numero di giorni per trimestre} \times \text{somma forfettaria globale per Cantone (franchi)}.$$

³⁶ RS 832.10

³⁷ Vedi anche le disp. fin. della mod. del 24 ott. 2007 alla fine del presente testo.

² Il numero di persone dipendenti dall'aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula:

$$SP = P - \left[E \times \frac{(W + F)}{2} \right]$$

Nella formula si intende per:

- P: = numero medio di rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoriamente, apolidi, apolidi ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone durante un trimestre, giusta i dati registrati nella banca dati dell'UFM.
- E: = numero medio di rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa, giusta i dati registrati nella banca dati dell'UFM.
- W: = fattore della capacità economica = 1,60 (valore svizzero medio).
- F: = fattore della struttura familiare per Cantone.

³ Il fattore della struttura familiare è stabilito in base al numero di rifugiati riconosciuti, di rifugiati ammessi provvisoriamente e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone al 31 ottobre, conformemente ai dati registrati nella banca dati dell'UFM, rispetto al numero di pertinenti incarti (numero di persone: numero di incarti). Il fattore è adeguato dall'UFM alla fine di ogni anno per l'anno civile successivo.

Sezione 3: Soccorso d'emergenza

Art. 28 Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza

(art. 88 cpv. 4 e 5 LAsi)

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:

- la cui domanda d'asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento giusta gli articoli 32–35a LAsi, se tale decisione è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;
- la cui domanda d'asilo è stata respinta, se la pertinente decisione in materia d'asilo e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;
- la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.

Art. 29 Portata, ammontare e adeguamento della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza

¹ La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza di cui all'articolo 28 ammonta a 6000 franchi sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2007). L'UFM adegua la somma forfettaria a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

² La somma forfettaria per il soccorso d'emergenza comprende una quota parte di base di 4000 franchi e una quota parte di compensazione di 2000 franchi. La quota parte di compensazione è destinata segnatamente a equilibrare gli oneri diversi sopportati dai Cantoni.

³ La quota parte di base è versata trimestralmente al Cantone competente per l'esecuzione. La quota parte di compensazione è versata annualmente.

⁴ La Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP) e la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) convengono la ripartizione della quota parte di compensazione. Comunicano la chiave di ripartizione all'UFM entro la fine dell'anno civile in questione.

⁵ Se la comunicazione giusta il capoverso 4 non avviene entro il termine previsto o se le conferenze non trovano un accordo, il versamento è effettuato in base alla chiave di ripartizione di cui all'articolo 21 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999³⁸ sull'asilo (OAsi 1).

Art. 30 Monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale

¹ L'UFM esamina, con il concorso della CDOS e della CDCGP, secondo criteri stabiliti di comune accordo, l'evoluzione delle spese per il soccorso d'emergenza.

² Il DFGP adegua l'ammontare della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza in funzione dei risultati giusta il capoverso 1.

³ L'UFM gestisce un sistema d'informazione per il monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale. Tale sistema contiene i dati seguenti:

- a. cognomi, nomi, data di nascita, stato civile e cittadinanza delle persone che percepiscono il soccorso d'emergenza;
- b. numero personale SIMIC;
- c. dati relativi al tipo e all'ammontare delle spese.

⁴ I Cantoni comunicano all'UFM i dati necessari per il monitoraggio giusta il capoverso 3.

⁵ Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione per il monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale i collaboratori dell'UFM e dei Cantoni che si occupano del monitoraggio.

Capitolo 2: Spese amministrative³⁹

(art. 91 cpv. 2^{bis} LAsi)

Art. 31⁴⁰ Spese amministrative per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

¹ Sono considerati spese amministrative gli esborsi dei Cantoni causati dall'esecuzione della LAsi e che non sono indennizzati secondo disposizioni speciali.

² La Confederazione partecipa a tali spese versando ogni anno un sussidio forfettario. L'importo è calcolato secondo la formula $P \times G \times Y : 100$, ove s'intende:

P = somma forfettaria unica per persona;

G = numero delle domande d'asilo e numero di richieste di concessione di protezione temporanea conformemente alla banca dati dell'UFM;

Y = chiave di riparto determinante secondo l'articolo 27 LAsi.

³ L'importo forfettario di cui al capoverso 2 variabile P ammonta a 1100 franchi sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato: 31 ott. 2007). L'UFM lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

Art. 32 Procedura d'identificazione

Per la procedura d'identificazione di un richiedente l'asilo o di una persona bisognosa di protezione la Confederazione rimborsa ai Cantoni somme forfettarie di franchi 40 per il rilevamento dattiloscopico e di franchi 15 per la fotografia. Le somme forfettarie sono adeguate all'indice salariale (salario nominale dei prestatori d'opera sulla base del 1939 = 100 %). Il versamento del rimborso avviene in base alle fatture presentate dai Cantoni.

Capitolo 3: Finanziamento di alloggi collettivi

(art. 90)

Sezione 1: Spese rimborsabili

Art. 33 Alloggi

¹ La Confederazione può finanziare integralmente o in parte gli alloggi in cui le autorità cantonali, in base al loro obbligo di sostegno in virtù delle disposizioni legali in materia d'asilo e degli stranieri accolgono a carico della Confederazione almeno dieci persone secondo principi della comunione domestica.

³⁹ Originario avanti l'art. 29. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

² Se gli alloggi sono finanziati in base alle disposizioni del presente capitolo, i sussidi federali accordati devono essere rimborsati ai sensi dell'articolo 40.

Art. 34 Spese rimborsabili in dettaglio

Sono riconosciute come spese rimborsabili per alloggi conformemente alle disposizioni seguenti:

- a. le spese di costruzione e d'acquisto;
- b. il prezzo di costo e le spese accessorie per l'acquisto di terreni.

Art. 35 Spese di costruzione e d'acquisto

¹ Sono considerate spese di costruzione e d'acquisto i costi necessari per:

- a. l'acquisto di edifici, a esclusione dei costi per i terreni;
- b. l'urbanizzazione dei fondi;
- c. i lavori di progettazione e gli esborsi per la preparazione della realizzazione, nonché le spese della procedura per il permesso di costruzione e per le tasse d'allacciamento, nella misura in cui, secondo i regolamenti determinanti in materia di emolumenti, in caso di agevolazione le stesse non possano essere condonate;
- d. la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione degli immobili, a eccezione delle spese di ripristino;
- e. gli impianti di gestione e l'equipaggiamento, nella misura in cui non siano in relazione con il primo equipaggiamento interno, il servizio sociale e l'amministrazione e non siano rimborsati secondo l'articolo 24;
- f. i lavori d'asestamento esterni;
- g. gli interessi del capitale qualora non siano compensati mediante pagamenti parziali secondo l'articolo 39 capoverso 2.

² Non sono considerate spese di costruzione e d'acquisto i costi per:

- a. gli esborsi amministrativi delle autorità cantonali;
- b. le spese di progettazione degli alloggi per i quali l'UFM⁴¹ non ha rilasciato una garanzia di finanziamento o la cui realizzazione, nonostante la garanzia, non è avvenuta entro il termine fissato dall'UFM.

Art. 36 Prezzo di costo e spese accessorie per l'acquisto di terreni

Se non è possibile ottenere un rapporto di locazione o d'affitto o un diritto di superficie, l'UFM può rimborsare il prezzo di costo e le spese accessorie per l'acquisto di un terreno. È fatto salvo l'articolo 40.

⁴¹ Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

Sezione 2: Procedura d'autorizzazione

Art. 37 Presentazione delle domande di finanziamento

¹ Le domande concernenti il finanziamento degli alloggi devono essere inoltrate al Servizio cantonale di coordinamento.

² Il Servizio cantonale di coordinamento esamina se i documenti allegati alla domanda sono completi, valuta se il progetto è realizzabile dal profilo giuridico e politico e, sulla base di una concezione cantonale sull'alloggio, decide se la domanda dev'essere trasmessa all'UFM.

³ Le spese sopravvenute prima di ottenere la garanzia dell'UFM sono rimborsate integralmente o in parte soltanto se sono date circostanze particolari.

⁴ Importanti modifiche del progetto devono essere immediatamente notificate e motivate all'UFM.

Art. 38 Assegnazione dell'indennizzo

¹ L'UFM tratta la domanda secondo l'urgenza e la esamina secondo i principi di necessità, opportunità ed economicità.

² Nella decisione di assegnazione, esso menziona la base giuridica nonché il genere e l'ammontare del finanziamento. Stabilisce la limitazione temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso secondo l'articolo 40.

³ Il mutamento di destinazione o l'alienazione di alloggi finanziati secondo l'articolo 33 vanno notificati senza indugio per scritto all'UFM indicandone i motivi. In questo caso i rimborsi ancora dovuti ai sensi dell'articolo 40 sono immediatamente esigibili.

Sezione 3: Versamento e rimborso

Art. 39 Versamento

¹ Eseguito il progetto, il Cantone esamina il conteggio finale e lo inoltra, con le fatture e i giustificativi, secondo le direttive dell'UFM.

² Nel quadro dell'avanzamento dei lavori di costruzione e dei crediti di pagamento disponibili, l'UFM concede, su richiesta, pagamenti parziali fino all'80 per cento al massimo del finanziamento garantito. Dopo esame del conteggio finale sulla base dei giustificativi, fissa l'importo definitivo del finanziamento e ordina il versamento del credito al Cantone.

Art. 40 Rimborso

¹ I sussidi federali concessi per il finanziamento di alloggi devono essere remunerati e rimborsati mediante rate d'importo uguale durante il periodo di destinazione stabilito. Il saggio d'interesse per l'anno successivo corrisponde al tasso di rendita

dell'indice Swiss-Bond per i prestiti della Confederazione pubblicato il 1° dicembre dell'anno in corso.

² I rimborsi rateali sono computati complessivamente per ogni Cantone con i versamenti conformemente al titolo 3.⁴²

³ L'UFM può concordare con i Cantoni modalità di rimborso divergenti. Esso fissa le esigenze minime in materia di rimborso.

Capitolo 4: Altri sussidi

Art. 41 a 43⁴³

Sezione 1: Istituzioni destinate a persone traumatizzate

(art. 91 cpv. 3 LAsi)⁴⁴

Art. 44

¹ L'UFM può versare ogni anno un sussidio alle spese di istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate.

² Il sussidio della Confederazione si prefigge in particolare di promuovere l'attività didattica e di ricerca nell'ambito dell'assistenza speciale alle persone traumatizzate.⁴⁵

Art. 45⁴⁶

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁴³ Abrogati dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁴⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

Sezione 2: Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni

(art. 31 e 91 cpv. 6 LAsi)⁴⁷

Art. 46 Contratto

Nell'ambito delle disposizioni seguenti, il DFGP⁴⁸ conclude un contratto scritto con i Cantoni i cui impiegati preparano, sotto la direzione dell'UFM, le decisioni ai sensi degli articoli 32 a 40 della LAsi.

Art. 47 Premesse

¹ Gli impiegati cantonali devono dedicare alla preparazione delle decisioni almeno il 50 per cento di un posto a tempo pieno.

² Per quanto concerne le prestazioni gli impiegati devono adempiere le stesse esigenze del personale federale.

³ L'UFM ha facoltà di impartire istruzioni agli impiegati cantonali per quanto concerne la preparazione delle decisioni in materia d'asilo nonché la formazione e il perfezionamento professionale degli stessi.

⁴ Il DFGP decide in merito agli strumenti informatici da usare.

⁵ L'UFM fornisce ai Cantoni le informazioni necessarie alla preparazione delle decisioni in materia d'asilo e ne disciplina l'utilizzazione.

Art. 48 Spese

¹ Per la preparazione delle decisioni in materia d'asilo la Confederazione rimborsa ai Cantoni:

- a. le spese di retribuzione degli impiegati secondo l'ordinamento cantonale dei salari proporzionalmente alla parte di lavoro che essi dedicano alla preparazione delle decisioni in materia d'asilo; la Confederazione non prende a carico gli importi eventualmente necessari all'acquisto degli anni d'assicurazione della previdenza professionale;
- b. una somma forfettaria speciale per le spese d'amministrazione pari al 40 per cento delle spese rimborsate in virtù della lettera a, a titolo d'indennizzo per il personale e le infrastrutture supplementari necessari.

² La Confederazione si assume inoltre:

- a. le spese d'acquisto, messa in servizio, gestione e manutenzione dei sistemi informatici, nonché di trasmissione dei dati necessari alla preparazione di decisioni in materia d'asilo;

⁴⁷ Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁴⁸ Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

- b. le spese per la formazione e il perfezionamento professionale giusta l'articolo 47 capoverso 3.

Art. 49 Procedura

¹ In vista della conclusione del contratto, i Cantoni inviano all'UFM i documenti seguenti:

- a. il programma d'organizzazione;
- b. i dati relativi al numero previsto di impiegati che devono preparare le decisioni in materia d'asilo nonché al grado d'occupazione e alla percentuale del tempo di lavoro dedicato a tale attività;
- c. i dati relativi agli oneri salariali previsti per ogni posto.

² L'UFM stende un progetto di contratto che sottopone per parere al Cantone.

³ Se il DFGP ha approvato il contratto e il Cantone lo accetta, l'UFM decide in merito all'assegnazione delle spese rimborsabili.

⁴ Il contratto può essere disdetto per scritto dalle due parti con preavviso di sei mesi, al 30 giugno e al 31 dicembre.

Art. 50 Conteggio

¹ Il Cantone presenta alla Confederazione i conteggi semestrali conformemente alle istruzioni dell'UFM.

² L'UFM garantisce ogni trimestre pagamenti parziali di un importo minimo pari all'80 per cento delle spese previste.

Sezione 3: Collaborazione internazionale

(art. 91 cpv. 7 LAsi)⁴⁹

Art. 51 Sussidi federali

¹ ...⁵⁰

² L'UFM può erogare sussidi per:

- a. progetti di organizzazioni internazionali relativi al rilevamento e al controllo dei flussi migratori e di rifugiati attraverso le frontiere nonché per incoraggiare la disponibilità ad accogliere i rifugiati;
- b. organizzazioni internazionali attive nell'ambito del coordinamento e dell'armonizzazione internazionali della politica in materia d'asilo e di rifugiati.

⁴⁹ Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5585).

⁵⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5585).

³ L'UFM può finanziare integralmente o parzialmente progetti di istituzioni scientifiche, segnatamente nell'ambito dell'individuazione precoce e del controllo di movimenti di fuga e di migrazione transfrontalieri non controllati, della determinazione di standard per il trattamento di richiedenti l'asilo e di rifugiati nonché della valutazione politica. Obiettivo dei progetti di ricerca è in particolare l'approntamento di basi decisionali per lo sviluppo del diritto e della prassi in materia d'asilo e di migrazione.

Art. 52 Esame della domanda da parte dell'UFM

L'UFM esamina la domanda secondo i principi di necessità e opportunità nonché nell'ottica dei benefici futuri. Per quanto attiene a domande di sussidi per l'attuazione di progetti internazionali, l'UFM esamina inoltre se è sufficientemente garantito un finanziamento del progetto da parte di terzi e se è garantita una gestione professionale del progetto.

Capitolo 5: Spese d'entrata e partenza

(art. 92)

Sezione 1: Spese d'entrata

Art. 53 Principio⁵¹

La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l'entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:

- a. gruppi di rifugiati ai quali è accordato l'asilo su decisione del Consiglio federale o del DFGP ai sensi dell'articolo 56 della LAsi;
- b. singole persone accolte su richiesta dell'ACNUR;
- c. persone bisognose di protezione che si trovano all'estero, ai sensi dell'articolo 68 della LAsi;
- d.⁵² persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata in vista della procedura d'asilo giusta l'articolo 20 capoverso 2 LAsi o nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l'articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l'articolo 85 capoverso 7 LStr⁵³.

⁵¹ Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁵² Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁵³ RS 142.20

Art. 53a⁵⁴ Spese di alloggio all'aeroporto

(art. 22 LAsi)

Nel quadro dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto, in un alloggio adeguato, o eccezionalmente in un altro luogo, l'UFM rimborsa durante al massimo 60 giorni le spese per:

- a. alloggio e assistenza;
- b. vitto; nonché
- c. cure mediche e dentarie di base o d'emergenza.

Sezione 2: Spese di partenza**Art. 54** Competenza

¹ Nel quadro della presente ordinanza, l'UFM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 della LAsi.

² Soltanto le autorità di polizia degli stranieri o le autorità d'assistenza possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.

Art. 55 Verifica dell'indigenza

¹ Il Cantone verifica se lo straniero è indigente al momento dell'organizzazione della partenza. Occorre soprattutto tenere conto del reddito del lavoro e dei valori patrimoniali disponibili (conti, cassa pensione, cauzione in garanzia del pagamento della pigione, prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ecc.). A meno che non sussistano indizi concreti, questa verifica è sommaria.

² straniero è tenuto a pagare con i mezzi di cui dispone le spese di partenza. In ogni caso gli è lasciato un importo corrispondente all'indennità di viaggio ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera b.⁵⁵

Art. 56 Estensione

¹ La Confederazione rimborsa soltanto le spese causate da atti e prestazioni previsti negli articoli 57 a 60. Se non è previsto un importo forfettario, sono rimborsate le spese effettive.

² È esclusa ogni assunzione di spese che superino i limiti fissati negli articoli 57 a 60. La deroga a questa norma in circostanze straordinarie necessita dell'approvazione preventiva dell'UFM.

⁵⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

³ In ogni caso occorre optare per la variante più vantaggiosa purché essa sia adeguata alle circostanze (stato di salute, disposizioni applicabili per il transito attraverso Stati terzi e disposizioni per l'ammissione nel Paese di destinazione).

Art. 57⁵⁶ Acquisizione di documenti di viaggio

La Confederazione rimborsa:

- a. le spese per il rilascio dei necessari documenti di viaggio da parte delle rappresentanze consolari estere e le spese per il rilascio di ulteriori documenti necessari all'ottenimento dei documenti di viaggio; è unicamente rimborsato il documento ottenibile più rapidamente;
- b. le spese di trasporto dello straniero (viaggio con mezzi pubblici in seconda classe) per recarsi dal suo luogo di domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente del pertinente Stato situata sul territorio svizzero, sempre che gli sia richiesto di comparire personalmente.

Art. 58⁵⁷ Spese per l'accompagnamento

¹ La Confederazione versa un importo forfettario di 200 franchi per ogni accompagnatore quando:

- a. uno straniero deve recarsi sotto scorta di polizia dal suo domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente; o
- b. famiglie con bambini o minorenni che viaggiano soli hanno bisogno di un accompagnamento sociale da parte delle autorità cantonali per recarsi dal domicilio all'aeroporto.

² Per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di polizia durante l'intero viaggio di ritorno, la Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario di:

- a. 200 franchi per ogni accompagnatore della scorta di polizia fino all'aeroporto; e di
- b. 300 franchi al giorno e per accompagnatore per l'accompagnamento dall'aeroporto al Paese d'origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo, quale contributo alle spese per i pasti, l'alloggio e altri esborsi. I salari per gli accompagnatori nonché eventuali emolumenti o indennità per l'accompagnamento non sono rimborsati.

³ Se, su domanda del Cantone incaricato dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, autorizza una scorta medica, l'UFM rimborsa un importo forfettario di al massimo 1200 franchi al giorno e per accompagnatore quale indennizzo, se l'accompagnatore è abilitato a esercitare la professione di medico in Svizzera (o in un Paese limitrofo). L'UFM rimborsa al massimo 800 franchi al giorno e per

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

accompagnatore quale indennizzo, se l'accompagnatore possiede il diploma di soccorritore SSS della Croce Rossa Svizzera (CRS).⁵⁸

⁴ Se il luogo di destinazione si trova nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l'importo forfettario ai sensi dei capoversi 1 e 2 lettera a è di 50 franchi.

⁵ Se il Cantone intende concedere l'accompagnamento sociale a un gruppo di persone diverso da quelli di cui al capoverso 1 lettera b e chiedere in seguito un importo forfettario, deve dapprima ottenere il consenso dell'UFM.

⁶ Non sono rimborsate le spese relative ai trasporti tra Cantoni o all'interno di un Cantone, in particolare in seguito a ordini giudiziari di comparizione, a spostamento in un altro alloggio o a invito a comparire intimato da un servizio cantonale.

Art. 58a⁵⁹ Spese per accertare l'identità

¹ Le spese per gli interpreti necessari all'accertamento dell'identità sono assunte dalla Confederazione sempre che l'UFM abbia dapprima dato il suo consenso. Si applicano le tariffe vigenti per le prestazioni nell'ambito della procedura d'asilo.

² La Confederazione versa al Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento un importo forfettario di 300 franchi, se la persona obbligata a partire deve pernottare nella località dell'accertamento dell'identità. Tale importo forfettario comprende la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999⁶⁰ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri.

Art. 59⁶¹ Spese rimborsabili

¹ La Confederazione rimborsa le spese per:

- a. il tragitto più economico e razionale tra il luogo di domicilio in Svizzera e un aeroporto internazionale situato nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero un porto internazionale o una stazione ferroviaria centrale nel Paese d'origine o di provenienza;
- b. ...⁶²
- c. il trasporto del bagaglio, qualora non sia stato accordato un aiuto al ritorno, fino all'importo di 200 franchi per persona adulta e di 50 franchi per fanciullo, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia;
- d. ogni necessario pernottamento nell'apposito reparto del carcere dell'aeroporto mediante un importo forfettario di 300 franchi. Tale importo forfettario

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁵⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

⁶⁰ RS 142.281

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

⁶² Abrogata dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

comprende la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999⁶³ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri;

- e. i servizi prestati dall'autorità aeroportuale cantonale con un importo forfettario di 250 franchi per ogni persona che dev'essere accompagnata all'aeroporto da una scorta di polizia.

² Di norma non sono rimborsate le spese di trasferta nel Paese di destinazione.

³ Se una persona obbligata a partire non si presenta alla data prevista, l'UFM addebita le spese di annullamento del volo al Cantone nel caso in cui quest'ultimo avrebbe potuto evitare tale annullamento.

⁴ ...⁶⁴

⁵ L'UFM disciplina le modalità per quanto riguarda l'ordinazione dei titoli di viaggio e la scelta dell'itinerario.

Art. 59a⁶⁵ Spese di viaggio

¹ L'UFM versa a copertura delle esigenze di base durante il viaggio verso il Paese di origine o di provenienza un importo per le spese di viaggio. Tale importo ammonta a 100 franchi per persona maggiorenne e a 50 franchi per bambino.

² L'UFM può aumentare tale importo a 500 franchi per persona maggiorenne, fino a un massimo di 1000 franchi per famiglia, se per motivi particolari, soprattutto specifici al Paese, o per motivi di salute, la partenza controllata può essere incentivata.

³ Gli importi forfettari di cui ai capoversi 1 e 2 sono versati direttamente dall'UFM alle persone interessate.

Art. 59b⁶⁶ Trasporti intercantionali di carcerati

¹ L'UFM può fornire un sussidio annuo per le spese d'esercizio dei trasporti intercantionali di carcerati.

² Il sussidio della Confederazione si calcola in funzione del numero delle persone da trasportare entro il campo d'applicazione della LAsi rispetto al numero globale delle persone trasportate per esercizio annuale. L'UFM versa il sussidio annuale alla CDCGP.

³ Per il trasporto di persone da parte dei Cantoni che, giusta le norme di prestazione delle società di trasporto, può essere effettuato tramite trasporti intercantionali di carcerati ma che ciò nonostante è effettuato sotto scorta di polizia, l'UFM non versa l'importo forfettario per la scorta giusta l'articolo 58 capoverso 2 lettera a.

⁶³ RS 142.281

⁶⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

Art. 60⁶⁷**Art. 61** Controllo

¹ L'UFM esamina le domande di rimborso. Se necessario, può chiedere informazioni o giustificativi suppletivi.

² L'UFM nega integralmente o parzialmente il rimborso in caso di un'organizzazione insufficiente della partenza o di mancata osservanza delle presenti prescrizioni.

Capitolo 6: Aiuto al ritorno e reintegrazione

(art. 93)

Sezione 1: Disposizioni generali**Art. 62** Scopo dell'aiuto al ritorno

¹ Scopo delle misure d'aiuto al ritorno è di incoraggiare il ritorno volontario e regolare nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo di persone ai sensi dell'articolo 63.

² Un ritorno è considerato volontario se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera spontaneamente o in seguito a una corrispondente decisione pronunciata nei suoi confronti.⁶⁸

³ Le misure di aiuto al ritorno possono comprendere anche prestazioni che sostengano il processo di reinserimento della persona che fa ritorno.⁶⁹

⁴ L'aiuto al ritorno è concesso una sola volta. I beneficiari che non partono o che ritornano in Svizzera sono tenuti a rimborsare gli importi versati.⁷⁰

Art. 63⁷¹ Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni d'aiuto al ritorno sono persone le cui condizioni di residenza sono regolate dalla LAsi o dalle disposizioni sull'ammissione provvisoria della LStr⁷².

⁶⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁷² RS 142.20

Art. 64 Limitazioni

¹ Sono escluse dall'aiuto finanziario al ritorno le persone:⁷³

- a. ...⁷⁴
- b. che hanno commesso un crimine o ripetuti delitti;
- c. che si sono comportate in modo palesemente abusivo, segnatamente se essi:
 1. hanno gravemente violato l'obbligo di collaborare ai sensi dell'articolo 8 della LAsi;
 2. rifiutano di informare il competente servizio sulla loro situazione economica o se non lo autorizzano ad assumere informazioni;
 3. non accettano un impiego ragionevole;
 4. impiegano illecitamente le prestazioni assistenziali;
- d.⁷⁵ che manifestamente dispongono di sufficienti mezzi finanziari o di importanti valori patrimoniali.

² ...⁷⁶

³ La riscossione di prestazioni dell'aiuto al ritorno non deve ritardare la partenza.

⁴ ...⁷⁷

Sezione 2:⁷⁸ **Consulenza per il ritorno**

(art. 93 cpv. I lett. a LAsi)

Art. 65

Abrogato

Art. 66 Consulenza per il ritorno

I consultori per il ritorno situati nei Cantoni, nei centri di registrazione e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin diffondono informazioni in merito al ritorno e all'aiuto in tal senso destinate alle autorità cantonali, alle pertinenti istituzioni private, alle persone del settore dell'asilo nonché alle persone giusta l'articolo

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

⁷⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

⁷⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

⁷⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

⁷⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

lo 60 LStr⁷⁹. I consultori per il ritorno forniscono agli interessati consulenze individuali in vista del ritorno.

Art. 67 Competenze

¹ I consultori per il ritorno sono designati dai Cantoni; sono gli unici interlocutori dell'UFM.

² I Cantoni possono istituire e gestire di comune intesa le strutture necessarie alla consulenza al ritorno o incaricare terzi a tal fine. Assicurano che i servizi di consulenza al ritorno abbiano accesso ai dati necessari per il loro lavoro, in particolare ai dati personali e ai dati concernenti le procedure.

³ La competenza per i consultori per il ritorno situati nei centri di registrazione e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin spetta all'UFM. Esso può delegare tale compito a terzi.

Art. 68 Sussidi federali ai Cantoni

¹ L'UFM versa i sussidi federali ai Cantoni per la consulenza per il ritorno giusta l'articolo 66 nel quadro del preventivo da fissarsi annualmente. Essi servono esclusivamente a coprire le spese amministrative e di personale ordinarie insorte nel quadro della consulenza per il ritorno giusta l'articolo 66.

² I sussidi federali versati ai Cantoni per la consulenza per il ritorno sono composti da una somma forfettaria di base e da una somma forfettaria per la prestazione.

³ La somma forfettaria di base è fissata come segue:

Cantone	franchi	Cantone	franchi
Argovia	124 347	Nidvaldo	46 322
Appenzello Esterno	39 419	Obvaldo	40 172
Appenzello Interno	30 730	Sciaffusa	43 009
Basilea Campagna	83 569	Svitto	53 972
Basilea Città	51 002	Soletta	74 964
Berna	251 130	San Gallo	95 564
Friburgo	85 429	Ticino	63 855
Ginevra	119 238	Turgovia	41 323
Glarona	42 412	Uri	36 206
Grigioni	57 108	Vaud	166 569
Giura	40 862	Vallese	94 440
Lucerna	95 849	Zugo	50 143
Neuchâtel	60 055	Zurigo	312 312

⁷⁹ RS 142.20

⁴ La somma forfettaria per la prestazione ammonta a 600 franchi per ogni persona che durante l'anno precedente ha lasciato la Svizzera.

⁵ L'80 per cento del versamento delle somme forfettarie giusta i capoversi 3 e 4 avviene ogni primo trimestre dell'anno civile corrente sui conti di compensazione dei Cantoni presso i Servizi federali di cassa e contabilità. Gli importi restanti sono versati alla fine dell'anno civile se, conformemente alla legge federale del 5 ottobre 1990⁸⁰ sugli aiuti finanziari e le indennità, non sono tagliati o non devono essere rimborsati.

⁶ Presupposto per l'erogazione dei contributi federali di cui al capoverso 5 è l'esistenza di un rapporto di attività dei Cantoni per l'anno civile successivo.

⁷ In caso di considerevole aumento o diminuzione delle domande d'asilo il DFGP può adattare le somme forfettarie di cui ai capoversi 3 e 4.

Art. 68a Contributi federali per compiti supplementari

¹ L'UFM può prendere accordi con i Cantoni per l'esecuzione di compiti supplementari che non figurano tra quelli di cui all'articolo 66.

² Tra questi compiti rientrano ad esempio l'attuazione di programmi particolarmente pendiososi all'estero o l'esecuzione di sondaggi specifici e di attività informative.

³ L'esecuzione di questi compiti supplementari, così come il rimborso finanziario ai Cantoni, sono disciplinati nel quadro degli accordi tra l'UFM e i Cantoni.

⁴ I Cantoni possono sottoporre all'UFM progetti che rientrano tra quelli di cui ai capoversi 1 e 2. L'UFM si esprime in merito all'utilità del progetto e decide in merito al suo finanziamento.

Art. 69 e 70

Abrogati

Sezione 3:⁸¹ Programmi all'estero

(art. 93 cpv. 1 lett. c LAsi)

Art. 71 In generale

¹ I programmi all'estero incoraggiano il ritorno e l'integrazione duratura di determinati gruppi di persone nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di siffatti programmi possono svolgersi anche prima della partenza delle persone interessate.

² I programmi all'estero possono comprendere in particolare una o più delle seguenti misure a favore delle persone che ritornano:

⁸⁰ RS 616.1

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

- a. la preparazione, l'organizzazione e l'accompagnamento del viaggio di ritorno nonché la facilitazione dell'entrata e della continuazione del viaggio nel Paese d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo;
- b. il sostegno della reintegrazione scolastica, professionale e sociale.

³ I programmi all'estero possono includere anche prestazioni d'aiuto sotto forma di aiuto strutturale a favore delle autorità del Paese d'origine o della popolazione indigena.

⁴ Sono considerati programmi all'estero anche i provvedimenti nei Paesi di provenienza o di transito che concorrono alla prevenzione della migrazione irregolare in Svizzera, ad esempio lo svolgimento di campagne informative destinate a persone nel settore degli stranieri e dell'asilo.

Art. 72 Competenza e cooperazione

¹ L'UFM stabilisce la cerchia dei beneficiari e definisce gli obiettivi dei programmi di cui all'articolo 71.

² La Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri pianifica e attua i programmi all'estero. A tale scopo agisce d'intesa con l'UFM.

Sezione 4:⁸² Aiuto individuale al ritorno

(art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi)

Art. 73 Premesse

All'aiuto individuale al ritorno può far capo chiunque abbia comprovatamente preso tutte le disposizioni necessarie per lasciare la Svizzera.

Art. 74 Erogazione

¹ L'aiuto individuale al ritorno è assegnato sotto forma di importo forfettario nel quadro del preventivo da stabilire annualmente.

² La somma forfettaria per l'aiuto individuale al ritorno giusta il capoverso 1 ammonta al massimo a 1000 franchi per persona. Può essere scaglionata individualmente, in particolare in base all'età e alla durata del soggiorno.

³ Per le persone che si trattengono in Svizzera per almeno tre mesi, la somma forfettaria può essere sostituita da un aiuto materiale supplementare. Questo aiuto comprende misure individuali ad esempio nel campo del lavoro, della formazione e dell'alloggio.

⁴ L'aiuto materiale supplementare è concesso fino ad un valore massimo di 3000 franchi per persona o famiglia. In casi particolari e motivati, soprattutto per persone

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

considerate vulnerabili a causa della loro situazione familiare, dell'età o dello stato di salute, l'UFM può aumentare opportunamente l'ammontare dell'aiuto materiale supplementare nel quadro del credito autorizzato.

⁵ In casi di rigore, in particolare in caso di persone vulnerabili giusta il capoverso 4, l'aiuto materiale supplementare può essere concesso a persone che si trattengono in Svizzera per meno di tre mesi.

Art. 74a Rapporto con le spese di partenza

¹ La concessione dell'aiuto individuale al ritorno giusta l'articolo 74 esclude il rimborso supplementare del trasporto del bagaglio giusta l'articolo 59 capoverso 1 lettera c.

² I costi per la partenza e il versamento delle spese di viaggio sono rimborsati dall'UFM indipendentemente dalla concessione dell'aiuto individuale al ritorno giusta l'articolo 59 capoverso 1 lettera a e l'articolo 59a.

Art. 75 Aiuto medico per il ritorno

¹ Se sono indispensabili cure mediche all'estero, l'UFM può versare sussidi per la loro attuazione. La durata dell'aiuto medico è di al massimo sei mesi.

² In caso di cure mediche indispensabili la durata del trattamento può essere prolungata se ciò consente di raggiungere una guarigione definitiva. Le prestazioni di aiuto a tempo illimitato sono tuttavia escluse.

³ L'aiuto individuale al ritorno può comportare anche la consegna di farmaci o il versamento di una somma forfettaria per prestazioni mediche.

Art. 76 Partenza verso uno Stato terzo

¹ È possibile concedere l'aiuto individuale al ritorno in caso di partenza verso uno Stato terzo che non è lo Stato d'origine o di provenienza. L'interessato dev'essere autorizzato a soggiornare in maniera prolungata nello Stato terzo.

² Non è concesso l'aiuto individuale al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato dell'UE o dell'AELS oppure di uno Stato terzo quale Stati Uniti, Canada o Australia.

Art. 77 Competenza

¹ I servizi cantonali competenti esaminano se siano soddisfatte le premesse per il versamento dell'aiuto individuale al ritorno e non sussistano motivi d'esclusione e decidono in merito alla concessione della somma forfettaria in base all'articolo 74.

² L'UFM decide su richiesta dei servizi cantonali competenti in merito alla concessione dell'aiuto materiale supplementare di cui all'articolo 74.

Art. 78 Versamento

L'UFM può versare sussidi di aiuto individuale al ritorno negli aeroporti internazionali di Zurigo–Kloten e Ginevra–Cointrin o nel Paese di destinazione e delegare tale compito a terzi.

Capitolo 7:
Sussidi a istituzioni di soccorso per la partecipazione all'audizione

(art. 30 e 94)

Art. 79 Compiti delle istituzioni di soccorso

¹ L'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) è responsabile del coordinamento e dell'esecuzione dei compiti che sono attribuiti alle organizzazioni di aiuto ai rifugiati autorizzate (istituzioni di soccorso) di cui all'articolo 24 OASI 1⁸³.

² Le istituzioni di soccorso sono competenti in merito all'assunzione, all'istruzione e al controllo dei loro rappresentanti.

Art. 80 Indennizzo

¹ La Confederazione versa all'OSAR per l'adempimento dei suoi compiti giusta l'articolo 79 capoverso 1 un sussidio forfettario annuo a copertura delle spese di personale e del posto di lavoro. L'UFM fissa il sussidio forfettario.

² Le istituzioni di soccorso sono indennizzate con un sussidio forfettario di franchi 305 per ogni audizione. Tale importo forfettario è adeguato al rincaro al medesimo indice utilizzato per il personale della Confederazione.⁸⁴

³ L'OSAR fattura trimestralmente all'UFM i sussidi forfettari previsti nel capoverso 2. L'UFM controlla i conteggi e ordina il pagamento.

Titolo 4: Disposizioni finali

(art. 121)

Art. 81 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza 2 del 22 maggio 1991⁸⁵ sull'asilo è abrogata.

⁸³ RS 142.311

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1563).

⁸⁵ [RU 1991 1166, 1993 3281, 1994 2494, 1995 5045, 1996 3253].

Art. 82 Disposizioni transitorie

¹ Tutte le procedure pendenti per le quali l'UFM dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza deve allestire il conteggio finale o intermedio ai sensi degli articoli 16 capoverso 1 e 17 capoverso 2 sono rette dagli articoli 8 a 19.

² Le spese d'assistenza che richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente o persone bisognose di protezione hanno già rimborsato al momento della concessione o della proroga di un'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa provvisoria ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1, sono dedotte dall'importo ai sensi dell'articolo 9 capoversi 2 e 3. Se i rimborsi effettuati superano tale importo, la differenza non viene versata.

³ Sino all'entrata in vigore degli articoli 41 a 43 si applica il diritto anteriore. L'UFM può concludere accordi a titolo sperimentale con singoli Cantoni ai sensi degli articoli 41 a 43.

⁴ Gli importi forfettari ai sensi degli articoli 21 capoverso 2, 29 capoverso 4, 30 capoverso 3, 31 capoverso 1 sono adeguati la prima volta il 1° gennaio 2001.

⁵ La somma forfettaria per spese di collocamento per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 lettera a ammonta a franchi 12,05 al giorno fino al 31 dicembre 2000 e a franchi 11,85 al giorno dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

⁶ L'importo forfettario relativo alla locazione ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera a ammonta, per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, allo stato dell'interesse ipotecario per vecchie ipoteche di primo rango praticato dalla Banca cantonale di Berna del 3¾ per cento e allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 fino al 31 dicembre 2000, a franchi 8,80 e dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2001 a franchi 8,60. L'adeguamento è retto dall'articolo 24 capoverso 2 lettera a.

⁷ La somma forfettaria per le altre spese ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera b ammonta, allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4, a franchi 3,25 fino al 31 dicembre 2001 per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. L'adeguamento è retto dall'articolo 24 capoverso 2 lettera b.

⁸ Il sussidio forfettario a copertura delle spese di servizio sociale e di amministrazione per l'assistenza ai rifugiati ai sensi dell'articolo 31 è concesso pro rata fino al trasferimento delle competenze alla rispettiva istituzione di soccorso e, in seguito, al rispettivo Cantone. L'erogazione dei sussidi federali alle istituzioni di soccorso fino al trasferimento delle competenze è retta dal diritto anteriore a meno che esse non chiedano per scritto entro il 31 dicembre 1999 all'UFM il rimborso conformemente al nuovo diritto.

⁹ La Confederazione continua ad assumersi le pertinenti spese ai sensi dell'articolo 2 per le persone, per le quali, nonostante la concessione del permesso di domicilio, provvedeva legittimamente alle spese di servizio sociale e d'assistenza al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

¹⁰ La Confederazione rimborsa ai Cantoni pro rata fino al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza le borse di studio concesse e versate.

¹¹ I sussidi federali concessi ai Cantoni prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza per il finanziamento di alloggi devono essere rimborsati, a eccezione degli interessi, ai sensi dell'articolo 40, purché non siano già stati ammortizzati giusta le disposizioni del diritto previgente. L'UFM fissa per ogni singolo rapporto di sovvenzionamento l'importo che deve essere rimborsato nonché l'importo complessivo per ogni Cantone e le rate da conteggiare per trimestre.

¹² Per determinare l'importo da rimborsare giusta il capoverso 11, in caso di acquisto di terreno edificabile, il prezzo di costo e le spese accessorie per l'acquisto di terreni stabiliti nella decisione di assegnazione sono aumentati della differenza tra lo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al momento della decisione di assegnazione e quello al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

¹³ Per i progetti d'integrazione ai sensi dell'articolo 45 nonché per i programmi d'occupazione ai sensi dell'articolo 91 capoverso 4 della LAsi, autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, l'assegnazione accordata vale fino alla fine del 1999.

Art. 83 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999, eccettuati gli articoli 41 a 43.

² Gli articoli 41 a 43 entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004⁸⁶

La Confederazione versa ai Cantoni le somme forfettarie per le spese d'aiuto sociale secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a della LAsi per le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito ai sensi degli articoli 32–34 e di una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 44 della LAsi, passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, fino al massimo alla scadenza del termine di partenza. Se la Confederazione ha garantito ai Cantoni un ulteriore rimborso delle spese d'aiuto sociale nel quadro del sostegno all'esecuzione ai sensi dell'articolo 22a LDDS⁸⁷, versa loro le somme forfettarie secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a della LAsi per nove mesi al massimo dall'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza. Questo a condizione che i Cantoni

⁸⁶ RU 2004 1657

⁸⁷ [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).

abbiano inoltrato la domanda di sostegno all'esecuzione, compresa l'assunzione delle spese, entro la fine del mese dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Disposizioni finali della modifica del 3 dicembre 2004⁸⁸

Ai sensi dell'articolo 30 capoverso 3 l'importo forfetario per il 2005 è adeguato al rincaro sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2004.

Disposizioni finali della modifica del 24 ottobre 2007⁸⁹

¹ La Confederazione versa ai Cantoni un sussidio unico di 15 000 franchi per ogni persona la cui decisione sull'asilo o sull'allontanamento è passata in giudicato prima del 1° gennaio 2008 o la cui ammissione provvisoria è stata revocata con decisione passata in giudicato, se non ha ancora lasciato definitivamente la Svizzera o non è partita senza essere controllata. Il versamento è effettuato nel primo trimestre 2008.

² La Confederazione versa ai Cantoni un sussidio unico di 3500 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente al 31 dicembre 2007. Il versamento è effettuato nel primo trimestre 2008.

³ Le somme forfetarie giusta gli articoli 22 e 26 sono adeguate al rincaro per il 2008.

⁴ Il fattore della struttura familiare per Cantone giusta gli articoli 23 e 27 nonché la quota parte per i premi delle casse malati, la franchigia minima e le aliquote percentuali giusta gli articoli 22 capoverso 6 e 26 capoverso 5 sono stabiliti, per il 2008, in base agli effettivi al 31 gennaio 2008 registrati nella banca dati dell'UFM.

⁵ Le procedure di rimborso delle spese dell'aiuto sociale, inclusi i pagamenti retroattivi e i rimborsi per il periodo precedente l'entrata in vigore delle modifiche della presente ordinanza, si basano sul vecchio diritto.

⁶ Per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che con l'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sottostanno all'obbligo del contributo speciale giusta l'articolo 86 LAsi, il periodo dall'assunzione della prima attività lucrativa sottostante all'obbligo di garanzia o il periodo dal passaggio in giudicato della decisione relativa a un primo ritiro di valori patrimoniali è computato sulla durata dell'obbligo di pagare il contributo speciale.

⁷ I rimborsi effettuati in virtù di un conteggio intermedio giusta l'articolo 16 OAsi 2 nella versione dell'11 agosto 1999⁹⁰ sono computati interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale delle persone sottostanti all'obbligo del contributo speciale interessate da tale conteggio intermedio.

⁸⁸ RU 2004 5007

⁸⁹ RU 2007 5585

⁹⁰ RU 1999 2318

⁸ Le prestazioni di garanzia giusta gli articoli 86 della LAsi sull'asilo nella versione del 26 giugno 1998⁹¹ e 14c capoverso 6 LDDS⁹² sono incassate interamente dalla Confederazione, tenuto conto degli eventuali rimborsi giusta il capoverso 6, e sono computate interamente sull'obbligo di pagare il contributo speciale fino all'importo massimo di quest'ultimo, ossia 15 000 franchi. Le prestazioni di garanzia che eccedono l'importo di 15 000 franchi sono restituite al titolare del conto oppure sono computate sull'obbligo del contributo speciale del coniuge.

Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2008⁹³

Le somme forfetarie previste agli articoli 22 e 23a sono adeguate retroattivamente al rincaro (stato: 31 ott. 2007) a partire dal 1° luglio 2008.

⁹¹ RU **1999** 2262

⁹² RU **1999** 2262

⁹³ RU **2009** 235

